

**REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 24 luglio 2003**

**che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 kg, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1247/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1114/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1247/1999 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso da 80 a 300 kg, originari di taluni paesi terzi, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (2) Sono state presentate domande di diritti di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1247/1999, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1247/1999, è soddisfatta nella misura dello 0,5115 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 60 del 28.6.2003, pag. 45.